



Bruxelles, 19 giugno 2020
(OR. en)

8995/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0019(NLE)

SCH-EVAL 61
MIGR 51
COMIX 269

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	11 giugno 2020
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8002/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2019 dell'applicazione, da parte della Repubblica ceca , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Repubblica ceca, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata mediante procedura scritta l'11 giugno 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

**relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2019 dell'applicazione,
da parte della Repubblica ceca, dell'acquis di Schengen nel settore del rimpatrio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Repubblica ceca provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen del 2019 nel settore del rimpatrio. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 250 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) La pubblicazione online periodica delle relazioni di monitoraggio sui rimpatri forzati da parte del difensore civico dovrebbe essere considerata una buona pratica, in quanto garantisce un ulteriore livello di controllo sul processo di rimpatrio, rafforzandone la trasparenza e sostenendo ulteriormente l'efficacia del meccanismo di monitoraggio dei rimpatri forzati.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È importante colmare tutte le carenze nel più breve tempo possibile. Non dovrebbe quindi essere data alcuna indicazione di priorità nell'attuazione delle raccomandazioni.
- (4) Si dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari per rimpatriare in maniera efficace e proporzionata i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Repubblica ceca dovrebbe, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Repubblica ceca è invitata a:

1. modificare la legislazione nazionale per garantire che le sanzioni penali imposte ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare siano conformi alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e che non rinviino il rimpatrio;
2. modificare la legislazione nazionale per garantire che i divieti d'ingresso abbiano effetto a partire dal momento in cui i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare lasciano il territorio dell'Unione europea e dei paesi associati Schengen; adottare misure per allineare la pratica di conseguenza;
3. modificare la legislazione nazionale per garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nella Repubblica ceca è irregolare e che sono in possesso di un'autorizzazione di soggiorno valida rilasciata da un altro Stato membro siano invitati a recarsi immediatamente in tale Stato membro, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²; adottare misure per allineare la pratica di conseguenza;

² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

4. modificare la legislazione nazionale per garantire che le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare impongano un chiaro obbligo di ritorno in un paese terzo ai sensi della definizione di "rimpatrio" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure per allineare la pratica di conseguenza;
5. modificare la legislazione nazionale per garantire il rispetto del termine compreso tra 7 e 30 giorni previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 al momento di stabilire il periodo per la partenza volontaria; adottare misure per allineare la pratica di conseguenza;
6. modificare la legislazione nazionale per garantire che le decisioni di rimpatrio siano adottate in tutti i casi e senza indugio nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compresi quelli che non soddisfano più le condizioni di soggiorno legale in seguito al rigetto delle loro domande di permesso di soggiorno o di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure per allineare la pratica di conseguenza;
7. adottare misure per garantire che le condizioni presso il centro di trattenimento per stranieri di Balková siano consone alla natura amministrativa del trattenimento in un contesto di migrazione, modificando per quanto possibile la progettazione e la configurazione della struttura, evitando per quanto possibile le limitazioni nell'accesso alle attività ricreative, migliorando le condizioni igieniche della struttura e riparando l'infrastruttura sanitaria;
8. modificare la legislazione nazionale per garantire che le decisioni di trattenimento siano soggette a revisione/supervisione giudiziaria d'ufficio in caso di periodi di trattenimento prolungati, al fine di verificare se sussistono ancora i motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE;
9. garantire che le decisioni formali circa la sistemazione di un minore con i suoi familiari trattenuti siano emesse per iscritto, siano motivate in fatto e in diritto e siano basate su una valutazione individuale delle circostanze specifiche di ciascun caso, tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore e della situazione della famiglia interessata, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE; tali condizioni devono essere soddisfatte sia se il minore è oggetto di una decisione individuale, sia se è incluso nella decisione di trattenimento emessa nei confronti dei familiari;

10. garantire che gli addetti al monitoraggio possano entrare in contatto con il rimpatriando in tutte le fasi del processo di rimpatrio (dalla preparazione della partenza fino all'accoglienza nel paese di rimpatrio) e garantire la continuità di un efficace meccanismo di monitoraggio che disponga di personale dedicato in misura sufficiente e di finanziamenti prevedibili assegnati in tempo utile.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
